



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

***NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE***

(D.U.P.)

2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/10/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione sono emerse nuove esigenze finanziarie.

Con la programmazione del Fabbisogno di Personale 2021/2023 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente con conseguente rideterminazione della dotazione organica:

SETTORE N. 1	SETTORE N. 2	SETTORE N. 3	SETTORE N. 4	SETTORE N. 5	SETTORE N. 6	SETTORE N. 7
AFFARI GENERALI	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	TRIBUTI E PERSONALE	SVILUPPO ECONOMICO	GESTIONE DEL TERRITORIO	VIGILANZA	SERVIZI DEMOGRAFICI
Ufficio segreteria, Servizi Scolastici, Socio-Assistenziali, Culturali e Protocollo Informatico	Ufficio Ragioneria, Economato, Informatica	Ufficio Personale, Tributi	Servizi relativi all'Industria, al Commercio, all'Artigianato, all'Agricoltura, Fiere e Mercati	Pianificazione Urbanistica, Progettazione, Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni	Polizia Locale, Urbana, Rurale e Ambiente	Ufficio anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Statistica
AREA AMMINISTRATIVA	AREA FINANZIARIA	AREA CONTABILE	AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA TECNICA	AREA VIGILANZA E CUSTODIA	AREA DEMOGRAFICA STATISTICA
Posizione Organizzativa						
D1 - Funzionario Amministrativo	D - Istruttore Direttivo Contabile (in convenzione)		D1 - Istruttore Direttivo Tecnico (art. 110 D.lgs.267/2000)		D1 - Funzionario Amministrativo	D - Istruttore Direttivo Amministrativo (in convenzione)
B1 - Esecutore operativo	C1 - Istruttore Amministrativo		D1 - Istruttore Direttivo Tecnico			
			C1 - Istruttore Amministrativo/Contabile			
			B3 - Esecutore Tecnico Specializzato			
			B3 - Esecutore Tecnico Specializzato			
			B1 - Esecutore Tecnico			
			B1 - Esecutore Tecnico			

	programma assunzioni 2021 da espletare
--	--

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

L'epidemia causata dal Coronavirus (COVID-19), che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, ha determinato una battuta d'arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni.

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il nostro Paese producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Dal mese di maggio 2020, gli indicatori economici hanno recuperato, grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di poderosi interventi di politica economica a sostegno dell'occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Le restrizioni ed il distanziamento sociale hanno gravato in particolare sul settore del turismo e dei trasporti, del commercio e della ristorazione, dello sport, dello spettacolo e del comparto degli eventi che hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media.

Dopo una contrazione senza precedenti, l'attività economica mondiale ha segnato un recupero nel terzo trimestre 2020 a seguito della temporanea stabilizzazione dei contagi nel mese di agosto.

A partire dal mese di settembre i nuovi contagi giornalieri di Covid-19 sono tornati a crescere progressivamente in Italia e nel mondo.

A livello nazionale, al fine di fronteggiare il progressivo aggravamento della situazione epidemiologica da Covid-19, dal mese di novembre sono state introdotte nuove misure specifiche sulla base dell'individuazione di tre aree di rischio: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (Area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (Area gialla).

Le prospettive economiche nazionali e internazionali sono condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione e il prolungamento della fase acuta della pandemia, nonché dalla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Il Governo è impegnato nel complesso compito di definire le riforme che contribuiranno alla ripresa del sistema Paese, anche grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Tra le misure già perfezionate rientrano quelle incluse nel cosiddetto “**Decreto Rilancio**”. Il Governo ha poi puntato al miglioramento dell'azione amministrativa per contrastare le ricadute economiche della crisi sanitaria e rilanciare gli investimenti pubblici e privati attraverso la semplificazione delle procedure, attraverso il cosiddetto “**Decreto Semplificazioni**”, che interviene in una pluralità di aree: contratti pubblici ed edilizia; procedimenti amministrativi e responsabilità dei funzionari pubblici; amministrazione digitale; attività d'impresa; ambiente e green economy.

Infine, per continuare a sostenere la nostra economia nella fase di transizione verso una definitiva ripresa delle attività, il Governo ha esteso molte misure emergenziali di sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie (D.L. n. 104/2020 varato dal Governo a inizio agosto, anche per garantire una ripartenza efficace del Paese nel periodo autunnale con la riapertura delle scuole, degli uffici pubblici e nuove esigenze per il sistema di prevenzione sanitaria).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge di bilancio 2021.

La Legge di Bilancio è lo strumento, previsto dall'art. 81 della Costituzione italiana, attraverso il quale il Governo, con un documento contabile di tipo preventivo, comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l'anno successivo. Con la legge di bilancio, a differenza della legge di stabilità, non si possono introdurre nuove spese e tributi, salvo che non vi sia previa indicazione delle necessarie coperture finanziarie.

Proprio con la Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 in materia di “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione*”, sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Grazie alla riforma operata dalla Legge n. 163 del 4 agosto 2016, la legge di bilancio costituirà un unico testo legislativo con la legge di stabilità.

Le disposizioni recate dalla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, (Legge di Bilancio 2017), sono finalizzate, in attuazione dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a disciplinare, per le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, in sostituzione delle regole di finanza pubblica per l’anno 2016, l’obbligo di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2017, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto ai predetti enti di conseguire l’equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza.

Il 16 novembre il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra finanziaria per il 2021. La Legge di bilancio 2021 prevede uno stanziamento di 38 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e arginarne gli impatti sul sistema sociale e produttivo.

Le principali misure:

- Assegno unico famiglie: a partire da luglio 2021 viene introdotto l’Assegno unico famiglia 2021, che sarà esteso anche agli autonomi e agli incapienti con uno stanziamento di circa 3 miliardi per il 2021;
- proroga congedo paternità: confermati anche per il 2021 i 7 giorni di congedo paternità;
- riforma fiscale: istituito un Fondo del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 2.500 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023;
- lotteria degli scontrini: per ridurre l’uso del contante viene introdotto il gioco statale con premialità riservate ai pagamenti con carte, bancomat e, in generale, pagamenti tracciabili;
- proroga della Cassa integrazione Covid di ulteriori 12 settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021;
- blocco licenziamenti: conferma del blocco fino al 31 marzo del 2021, a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda;
- Ape sociale e Opzione donna: prorogati i meccanismi di pensionamento anticipato con alcune novità. Tra i lavoratori ammessi alle domande per l’Ape sociale rientrano anche i disoccupati che non hanno beneficiato dell’indennità per mancanza del requisito contributivo e assicurativo e potranno accedere all’opzione donna le lavoratrici che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020;

- altre novità pensioni: novità sul fronte del pieno riconoscimento dei contributi per i lavoratori part time verticale ciclico per i periodi lavorati e nuovi meccanismi di rivalutazione delle pensioni a partire dal 2022 con tre fasce;
- proroga Bonus bebè: rinnovato l'assegno di natalità riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- bonus assunzioni under 35: azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under 35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, per le assunzioni effettuate nel 2021-2022;
- fondi Reddito di cittadinanza: incrementati i fondi per finanziare i fondi destinati al Reddito di cittadinanza dal 2021 fino al 2029.

Le principali misure di interesse dei Comuni.

Riduzione IMU-TARI pensionati esteri - comma 48

A decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi. Per il ristoro ai Comuni è istituito un fondo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Assunzioni di personale pereco-bonus (art. 119 dl 34) comma 69

Si consente ai comuni per il 2021, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del bonus di cui all'art. 119 del dl 34, di assumere, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata di un anno, non rinnovabile, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. Tali assunzioni avvengono in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 1 commi 557- 557 quater e 562 della legge 296/2006.

Incremento fondo turismo - comma 89

Aumentato il fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021- 2023 per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno.

Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali: aumento fondo per comuni marginali - commi 196 -198

Viene ridenominato il Fondo per le aree interne come "Fondo a sostegno dei comuni marginali" incrementandolo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo Comuni marginali - comma 200

Si incrementa di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, il Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.

Lavoratori socialmente utili commi 292 – 295

Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 commi 446 e 447 della legge 145 del 2018, le amministrazioni pubbliche

utilizzatrici di lavoratori socialmente utili possono assumere a tempo indeterminato gli stessi ovvero lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.

Viene altresì prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di stabilizzare – in deroga ai vincoli assunzionali - lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

Destinazione al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016 - comma 412

Si prevede che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo - Comma 599

Si esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si aumenta dunque di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell'apposito fondo previsto dall'art. 177 del d.l. 34/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali - commi 767-769

Previsti incentivi per l'adozione da parte degli Enti di Governo d'ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali - commi 770 -771

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. Tali risorse verranno assegnate ogni anno, mediante bando pubblico, ai comuni ricadenti, in tutto o in parte, nelle zone economiche ambientali ed è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori - commi 775 - 777

Viene incrementato il fondo (già previsto dall'art. 53, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale. Viene stabilito il perimetro degli enti interessati tra i comuni che:

- hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26
- risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale
- risultano avere il piano di riequilibrio deliberato ma in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti di approvazione e di inizio del piano stesso
- con l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale (nel DL "Agosto" il valore-soglia era "100")
- con relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 inferiore a 495 (nel DL "Agosto" la soglia era "395").

Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario - commi 783 - 785

Viene introdotta la riforma del contributo statale per province e città metropolitane con due fondi, a decorrere dal 2022, nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

Norme contabili per gli enti territoriali - commi 786 789

Prorogate alcune misure già contenute nell'articolo 109 nel DL "cura Italia" (DL 187/2020). In particolare:

- con riferimento al rendiconto 2020, viene prorogata all'esercizio finanziario 2021, la facoltà di svincolo, da parte dell'organo esecutivo, delle quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie.
- per l'anno 2021, viene prorogata la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;
- per l'anno 2021, viene prorogata la possibilità di adottare variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale in via d'urgenza, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico - comma 790

Viene istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni.

Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido - commi 791 - 794

Viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per:

- lo **sviluppo dei servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il quadriennio 2021-2024 si tratta di un incremento di 650 mln. di euro a regime, di cui 216 mln. sul 2021. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per il fabbisogno standard;
- a decorrere dall'esercizio 2022, l'incremento del numero di posti disponibili negli **asili nido** dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggior carenze. Per il triennio 2022-2024 si tratta di risorse aggiunte per 450 milioni di euro. Il riparto comprende i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna e tiene conto dei LEP o, in assenza di questi, del rapporto tra la media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Risorse per comuni di confine e costieri coinvolti nei flussi migratori. Comma 795

Si istituisce un fondo, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Potenziamento servizi sociali territoriali. Comma 797-804

Si potenzia il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, a rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n.147 del 2017. Per tali obiettivi viene riconosciuto sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto uno a 6000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 5000; un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni, che ne fanno parte in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto uno a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000. Entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun ambito territoriale, dovrà inviare annualmente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività. In sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali - commi 809 - 814

E' rimodulato il piano di finanziamento degli investimenti delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni già introdotto dalla legge di bilancio 2019. Con la rimodulazione vengono anticipate al quadriennio 2021-2024 circa 580 milioni di euro.

Il dispositivo prevede che le Regioni, assegnatarie dirette delle risorse, ne riservino, per ciascun anno, almeno il 70% ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento per la realizzazione di interventi di:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità esuitrasportiancheconlafinalitàdiridurrel'inquinamentoambientale
- c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
- d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climaticamente alteranti;
- e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;
- f) infrastrutture sociali;
- g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
- h) L'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

I Comuni sono tenuti ad affidare i lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

L'articolo inoltre estende alla messa in sicurezza, alla nuova costruzione e al cablaggio gli interventi sulle scuole delle Province e delle Città metropolitane, finanziati dall'art. 1, co. 63, della Legge di bilancio 2020.

Proroga poteri commissariali sindaci per edilizia scolastica - comma 812

Come richiesto dall'ANCI, viene disposta la proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari per interventi di edilizia scolastica.

Incremento risorse per il trasporto pubblico locale - commi 816

Per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e diffusione del COVID-19 è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC. Le risorse sono assegnate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali - commi 822-831

Vengono assegnati 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del d.l. 34-rilancio e art. 39 del d.l. 104- agosto) di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. E' previsto un acconto di complessivi 220 mln. entro il 28 febbraio 2021, mentre i restanti 280 mln saranno ripartiti entro il 30 giugno 2021.

Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate

all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Analogamente a quanto previsto per le risorse di cui all'art. 106 del dl 34/2020 e dall'art. 39 del dl 104/2020, anche con riferimento alle assegnazioni per l'esercizio 2021, gli enti locali dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese 2021.

E' invece posticipato al 31 maggio 2021 il termine previsto dall'art. 39 del dl 104 per la trasmissione della certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020.

Fondo Piccoli Comuni con meno di 500 abitanti: comma 832

Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2021.

Incremento del fondo per i comuni in dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34. Comma 843

Viene rifinanziato con 10 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-bis del decreto legge n.34 del 2020. Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali. Taglio di 150 milioni per Comuni e Città Metropolitane - commi 849-853

La norma, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede un contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte dei comuni per 100 milioni di euro e di per 50 milioni di euro da parte delle province e delle città metropolitane. Il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Welfare integrativo - comma 870

Si introduce una norma finalizzata a consentire il reimpiego delle risorse destinate nell'anno 2020 a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Pubbliche amministrazioni e non utilizzate in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da

COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo. Le somme non utilizzate nell'esercizio 2020 devono essere certificate dagli organi di controllo, il relativo reimpiego nell'anno 2021 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa e le risorse in questione sono utilizzabili in deroga al limite finanziario per i trattamenti economici accessori disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Fondo stabilizzazioni personale comuni sisma - commi 943 -954

Si interviene sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016. In particolare, viene specificato che la stabilizzazione del personale da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché da parte gli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016 debba avvenire rispettando i termini, oltre che le procedure e le modalità, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ma il periodo di servizio richiesto – come proposto da ANCI – può essere stato prestato anche in amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione purchè comprese tra Uffici speciali per la ricostruzione, enti locali o enti parco dei predetti crateri. Inoltre viene previsto che, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui sopra, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei concorsi per i posti residui disponibili. In tali concorsi va valorizzata l'esperienza con contratti di somministrazione e lavoro.

Viene conseguentemente prorogata al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni, indicato nel comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 104/2020, entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alla ripartizione del fondo per le assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.

Nei territori colpiti dal sisma degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato presso gli enti indicati indicata ai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del D.L. 104/2020, si prevede fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato se in possesso dei seguenti requisiti: possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 e titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni. Tali assunzioni possono essere realizzate senza oneri a carico dello Stato.

Viene incrementato di 83 mln di euro, a decorrere, dal 2022, il fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali (di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del d.l. 104/2020, convertito nella legge 126/2020). Tale fondo attualmente prevedeva 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Ulteriori norme sisma ed eventi calamitosi - commi 945 e seguenti

Viene assegnato anche per l'anno 2021, il contributo straordinario in favore del Comune dell' Aquila di 10 milioni di euro annui, già assegnato per gli anni 2019 e 2020. Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020); inoltre, anche per l'anno 2021 è destinato un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione.

Si prorogano fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (modifica art. 14, comma 6, del D.L. 244/16).

Con una modifica all'art. 2-bis, comma 22, si proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione delle rate dei mutui nel caso che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Si stabilisce che lo Stato concorre agli oneri determinati dalle presenti disposizioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi:

- gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena);
- gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete);
- nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto). Per tali oneri lo

Stato concorre nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2021

Disposizioni in materia di personale di polizia locale. Comma 993

E' stato approvato un emendamento che consente, per il solo anno 2021, di non computare ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (spesa complessiva del personale a tempo determinato dell'anno 2009) le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio. La disposizione approvata è una riformulazione dell'emendamento dell'ANCI che tuttavia ampliava al 2022 tale possibilità ed estendeva la deroga anche ai vincoli finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato.

Fondo riforma polizia locale. Comma 995

Viene istituito un fondo di 20 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale

Piano nazionale ripresa e resilienza - commi 1037 -1050

Per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), la norma istituisce, nello stato di previsione del MEF, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia". Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e le risorse giacenti sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti

Proroga al 2021 esenzione IMU immobili inagibili terremoto 2012 - commi 1115 - 1116

La norma prevede per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Inoltre si stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

I VINCOLI NORMATIVI CHE INSISTONO SUL COMUNE

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:

- 1) il rispetto del pareggio di bilancio ed il contenimento del debito;
- 2) le misure di risparmio imposte dalla *spendingreviewed* i limiti su specifiche voci di spesa;
- 3) il contenimento della spesa di personale;
- 4) i vincoli in materia di società partecipate.

1) Il pareggio di bilancio e il contenimento del debito.

La Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), a decorrere dal 2019, ha semplificato le regole di finanza pubblica per “le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”. Ai citati Enti, in attuazione di alcune Sentenze della Corte costituzionale, è consentito di conseguire l'equilibrio di bilancio utilizzando il risultato di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (commi 819, 820 e 821 dell'art. 1). Inoltre, la nuova legislazione specifica che gli Enti di cui sopra (a partire dal 2019) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio di bilancio, che si intende conseguito allorché, in sede di rendiconto, sia presente un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il riscontro di tale risultato è desunto, “in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Sicché, il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti territoriali diventa funzionale all'equilibrio di bilancio così come è declinato nell'ordinamento contabile “armonizzato”. Pertanto, nella determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco le seguenti poste contabili:

1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6);
2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4);
3. l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;

5. l'applicazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Tuttavia la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019, ha esplicitato che permane l'obbligo, in capo agli enti *territoriali*, di rispettare il “pareggio di bilancio” sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243 del 2012 anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamente finalizzato agli investimenti (art. 10 della citata Legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 24/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato”, pertanto nella sopra menzionata accezione il pareggio di bilancio è rispettato qualora la somma algebrica calcolata sommando l'avanzo di amministrazione applicato, il fondo pluriennale vincolato di entrata e le entrate finali (titoli 1+2+3+4+5) risulti uguale o superiore alla somma algebrica delle spese finali (titoli 1+2+3) al lordo del fondo pluriennale vincolato di spesa. Resta il dubbio se dalle voci delle spese finali debbano essere esclusi o meno i fondi accantonati (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, fondi contenziosi e altri fondi) e si resta in attesa di una nuova pronuncia, anche ministeriale, per disporre di una incontrovertibile interpretazione del “riesumato pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 243/2012”.

2) La spending review.

Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti, per gli enti locali, in tagli alle risorse trasferite dallo Stato. Le minori entrate “dovrebbero” trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti nell'attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni.

3) Il contenimento della spesa di personale.

Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è stato modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale è stata concessa maggiore flessibilità nella copertura del *turn-over*, garantendo a regime (dal 2018) l'integrale sostituzione del personale cessato.

In seguito sono intervenuti in materia la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), il D.L. 19/06/2015, n. 78 e il D.lgs. 75/2017 che, all'art. 23 comma 2 ha previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, al netto degli incrementi derivanti dai contratti collettivi nazionali (quest'ultima deroga introdotta con l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14/12/2018 e ribadita anche all'art. 1 comma 150 della L. 30/12/2018, n. 145).

Con gli ultimi decreti legge (D.L. n. 4 del 28/02/2019 e D.L. n. 34 del 30/04/2019) sono stati aggiornati alcuni parametri e vincoli di spesa ancorandoli anche, per gli enti locali, a criteri di sostenibilità finanziaria, da individuare con decreto interministeriale da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019.

4) I vincoli in materia di società partecipate.

Le analisi svolte dalla Corte dei Conti e da altri organismi e i dati presenti nel sito della Funzione Pubblica evidenziano che il ricorso a società partecipate da parte delle Amministrazioni locali è assai ampio e che quasi tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti detengono la partecipazione in almeno una società. Nel corso degli anni, in assenza di regolamentazione e di un disegno unitario, si è registrata una crescita progressiva del numero degli organismi partecipati.

A partire dagli anni '90 sino al 2005, di fronte ad un favor legislativo, il fenomeno delle partecipate dilaga e diviene spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall'obbligo di ripianamento delle perdite. Dal 2006 nascono quindi una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l'istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Ampia è la produzione giurisprudenziale che cerca di interpretare le norme ed indirizzare l'attività delle Amministrazioni interessate, anche se, in concreto, i processi di dismissione avviati sono in numero limitato, anche a seguito delle continue proroghe dei termini che il legislatore concede.

Le disposizioni contenute nella Legge di stabilità per l'anno 2014 segnano un deciso cambiamento da parte del legislatore delle modalità con cui si intendono affrontare le numerose criticità legate alle società degli enti locali, aziende speciali ed istituzioni; il nuovo approccio è in controtendenza rispetto ai tanti e mal coordinati provvedimenti approvati nel corso degli ultimi anni. Il legislatore rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti (difficili da monitorare in ordine all'esatto e puntuale adempimento, nonché oggetto di diverse interpretazioni giuridiche da parte dei soggetti tempo per tempo obbligati), e compie una consistente abrogazione di norme che a vario titolo proibiscono la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate.

Con l'entrata in vigore il 23 settembre 2016 del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), approvato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, viene varato un complessivo disegno organizzativo che, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, è diretto a fornire regole e modalità di comportamento agli Enti pubblici, ed in particolare a quelli territoriali, nella costituzione, mantenimento e gestione delle società di capitali.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di riordinare e semplificare la disciplina in materia di partecipazioni societarie, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche attraverso la rimozione delle fonti di spreco, e di disporre di un quadro tecnico-normativo unico, chiaro per la costituzione di società, nonché per l'acquisto e la gestione di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

È previsto un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'assetto complessivo delle società in cui le P.A. detengono partecipazioni (*Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche*) anche mediante un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, con trasmissione dell'atto ricognitorio alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo preposta. Inoltre le partecipazioni detenute dalle P.A., all'entrata in vigore del decreto (23/09/2016), in società che non soddisfacevano i requisiti indicati dal provvedimento dovevano essere alienate entro un anno dal termine di approvazione di apposito atto ricognitivo (30/09/2018). Su tale termine è da

ultimo intervenuta la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’art. 1, comma 723 prevede che l’obbligo di alienazione entro un anno non si applichi nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene tali partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

RISORSE FINANZIARIE

Un quadro normativo stabile della finanza locale è il presupposto per effettuare una efficace pianificazione strategica ed una efficiente programmazione. L’incompiuto processo di federalismo municipale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell’emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti Locali disegnano invece scenari che non consentono l’elaborazione di linee di indirizzo finanziario costanti e durevoli. Basti pensare alle modifiche intervenute nell’assetto tributario dei Comuni dove la più importante risorsa, l’Imposta Municipale Propria (IMU) ha subito, e continua a subire, costanti e radicali modificazioni legislative

Il quadro delle risorse finanziarie disponibili, riportato nel documento considera un livello di stanziamenti stabile dell’Ente nonostante tutto il comparto enti locali stia vivendo una stagione di forti trasformazioni.

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI, TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI E INVESTIMENTI

Con le nuove scelte perequative il Comune di Controguerra è tra i comuni finanziatori del fondo di solidarietà nazionale con buona pace del federalismo fiscale. Le linee programmatiche che definiscono le leve finanziarie per il reperimento delle risorse necessarie alle attività di governo del territorio non possono che essere orientate al reperimento di risorse autonome considerate sostanzialmente esaurite quelle nazionali.

Le scelte di politica finanziaria dalle quali dipendono gli equilibri generali di bilancio insistono sui seguenti indirizzi generali:

- l’intervento sulla leva fiscale attraverso l’analisi del gettito delle entrate tributarie che permetta di individuare interventi di sostegno alle categorie più deboli;
- il consolidamento dell’attività di recupero evasione dei tributi locali cercando di contenere l’imposizione fiscale in capo a tutti i contribuenti;
- l’attenzione alle politiche di gestione della sicurezza urbana attraverso l’installazione di box dissuasori di velocità, autovelox fissi, “rosso semaforico” e tramite riorganizzazione funzionale dell’attività svolta dalla Polizia Locale e dagli ausiliari del traffico;
- le entrate certe da parcheggi a pagamento, attraverso la presentazione di un progetto che contempli la revisione del piano sosta secondo le linee di indirizzo;
- la prosecuzione nell’attività di valorizzazione del patrimonio comunale in termini di ottimizzazione dei canoni attivi, suffragati da idonee garanzie, e contenimento degli affitti passivi;
- il contenimento della spesa di personale nei limiti imposti dalla Legge;
- il contenimento della spesa corrente perseguita attraverso la stipula di contratti di erogazione /somministrazione / acquisto / locazione di beni e

servizi più vantaggiosi;

- l'attenzione agli standard di qualità dei servizi e delle opere di investimento in special modo per i servizi: strade, verde, turismo, refezione, asilo, grandi opere;
- la determinazione analitica degli ex oneri di urbanizzazione con riferimento al trend in corso, suscettibile di variazione in aumento per il concretizzarsi di nuove operazioni urbanistiche, e/o in diminuzione per le rateizzazioni e dilazioni eventualmente concedibili;
- l'attivazione di finanziamenti da altri Enti (Provincia, Regione, Stato, Unione Europea, Terzi) di un valore superiore al 40% dell'importo del progetto;
- l'incentivazione di investimenti di privati, anche tramite il ricorso al projectfinancing;
- la predisposizione del Cronoprogramma degli Investimenti in OO.PP. ed altri interventi in conto capitale che individuino l'oggetto e gli importi che permettano di raggiungere l'obiettivo programmato.

ANALISI DELLE RISORSE

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.922.752,62	1.991.013,17	1.799.956,09	1.911.081,79	1.769.629,27	1.769.629,27	6,173
Contributi e trasferimenti correnti	60.881,37	102.992,13	311.676,44	149.196,30	97.014,77	92.677,66	- 52,131
Extratributarie	267.264,68	194.483,30	213.780,15	197.332,56	197.332,56	197.332,56	- 7,693
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.250.898,67	2.288.488,60	2.325.412,68	2.257.610,65	2.063.976,60	2.059.639,49	- 2,915
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	574.594,69	503.926,36	509.581,45	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.825.493,36	2.792.414,96	2.834.994,13	2.257.610,65	2.063.976,60	2.059.639,49	- 20,366
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	131.069,73	2.420.698,93	2.491.586,76	1.304.846,33	592.991,33	554.846,33	- 47,629
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	414.758,87	39.471,40	317.200,00	457.332,48	100.000,00	185.400,00	44,177
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	521.992,37	628.518,00	541.589,77	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.067.820,97	3.088.688,33	3.350.376,53	1.762.178,81	692.991,33	740.246,33	- 47,403
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.893.314,33	5.881.103,29	6.185.370,66	4.019.789,46	2.756.967,93	2.799.885,82	- 35,011

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.764.962,42	1.860.738,88	3.061.444,36	3.224.702,19	5,332
Contributi e trasferimenti correnti	49.850,43	150.657,60	389.326,73	244.223,13	- 37,270
Extratributarie	179.026,62	388.317,69	550.763,63	546.197,20	- 0,829
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.993.839,47	2.399.714,17	4.001.534,72	4.015.122,52	0,339
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.993.839,47	2.399.714,17	4.001.534,72	4.015.122,52	0,339
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	67.619,59	314.667,00	4.675.680,02	4.053.988,58	- 13,296
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	346.725,57	250.740,41	469.646,19	514.788,79	9,612
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	414.345,16	565.407,41	5.145.326,21	4.568.777,37	- 11,205
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.408.184,63	2.965.121,58	9.146.860,93	8.583.899,89	- 6,154

➤ IMU

L'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore la TARI mentre l'IMU viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della sopra richiamata L. n. 160/2019.

La previsione complessiva del gettito della nuova IMU per l'anno 2021 è stimata in € 690.307,68.

Il gettito ordinario è calcolato sulla base della disciplina statale e comunale in essere al 31 dicembre 2020.

Si rileva, sul piano operativo, che "... i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per l'anno 2021 l'orientamento dell'Amministrazione e quello di confermare le aliquote IMU 2020.

➤ TARI

La previsione, iscritta tra le entrate tributarie dell'anno 2021 e pari ad € 418.778,42 al netto del tributo TEFA. Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe della Tari si sganciano dai bilanci preventivi, e slittano al 30 giugno. In tal modo si consentirà ai Comuni e agli enti territorialmente competenti un più ordinato svolgimento delle funzioni relative ai Piani Finanziari 2021 da cui saranno desunti i valori per la predisposizione delle tariffe TARI. Pertanto le Tariffe TARI potranno essere approvate successivamente rispetto all'approvazione dei bilanci di previsione.

➤ **RECUPERO EVASIONE E COATTIVA**

La previsione, iscritta tra le entrate tributarie dell'anno 2021 e pari ad € 141.452,52.

➤ **ADDIZIONALE IRPEF**

La previsione 2021 è formulata sulla base della vigente aliquota, pari a 0,80%.

➤ **FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE**

Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni delle regioni a statuto ordinario, ripartito, per una quota in base alla spesa storica (quota fissa), e per la restante parte, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (quota variabile). A partire dal 2015, il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale - che era originariamente riferito congiuntamente alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard dei comuni - risulta costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. La quota variabile, originariamente fissata al 10%, e stata innalzata al 20% per l'anno 2015, al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017. La legge di bilancio per il 2017 (comma 449, lettera c), legge n. 232/2016) ha confermato l'applicazione dei criteri di riparto di tipo perequativo per una quota percentuale via via sempre più ampia che, già fissata al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018, è stata portata al 70% per l'anno 2019, all'85% per l'anno 2020 per arrivare al raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021, con una configurazione a regime dei meccanismi perequativi di e riparto della componente tradizionale ("non ristorativa") del Fondo di solidarietà comunale. Sull'applicazione del sistema di perequazione è intervenuta la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) che, in controtendenza rispetto al passato, ha ridotto la percentuale delle risorse del Fondo di solidarietà da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo negli anni 2018 e 2019 - dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019 - per consentire una applicazione più graduale del processo di redistribuzione, che sembrerebbe comunque destinato ad entrare a regime nell'anno 2021, come stabilito dalla lettera c) del comma 449 medesimo della legge di bilancio 2017.

Per l'anno 2019, la legge di bilancio (L. 30.12.2018, n.145), nel confermare il riparto delle risorse a titolo di Fondo di solidarietà nei medesimi importi del 2018, ha determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, fermo restando la previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021.

Le capacità fiscali sono state stimate per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario prendendo come riferimento il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale. La capacità fiscale dei Comuni, già definita con DM 11 marzo 2015, modificata coi Decreti Ministeriali 13 maggio 2016 e 2 novembre 2016, è stata infine aggiornata con D.M. 16 novembre 2017.

La somma che il Comune di Controguerra dovrà versare è pari ad € **77.253,90**, mentre l'assegnazione del trasferimento è pari ad € **475.543,17**.

➤ **VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI**

Per l'anno 2021 la previsione di trasferimenti correnti è pari ad € 149.196,30.

➤ **ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO:**

Risultano allocati in questo Titolo i proventi derivanti:

- dai servizi a domanda individuale: refezione scolastica, soggiorno termale anziani, trasporto scolastico, impianti sportivi, soggiorno marino minori, lampade votive e servizio necroscopico;
- dalle concessioni di aree per l'installazione di apparati di telefonia mobile,
- dai fitti reali di fabbricati
- dalle concessioni di loculi cimiteriali;
- interessi attivi sulle somme giacenti in Banca d'Italia, nonché gli importi degli interessi attivi calcolati dalla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle somme non erogate in conto mutui concessi.

➤ **PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE**

L'attuale impostazione di bilancio prevede l'impiego di tali proventi tutti a fronte di spese di investimento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.991.013,17	1.796.211,62	1.796.211,62
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	102.992,13	125.496,04	125.496,04
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	194.483,30	243.031,83	214.850,67
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.288.488,60	2.164.739,49	2.136.558,33
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	228.848,86	216.473,95	213.655,83
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	83.458,58	80.755,60	78.049,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		145.390,28	135.718,35	135.606,43
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	2.873.051,51	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	457.332,48	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.330.383,99	0,00	0,00

Nelle previsioni del bilancio pluriennale sono stati considerati gli oneri finanziari relativi ai mutui in corso d'ammortamento e dei nuovi mutui.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023 da rispettare sia in sede di programmazione, ovvero di deliberazione del bilancio di previsione, che in sede di gestione, ovvero durante le variazioni di bilancio che si susseguono nel corso dell'anno, sono riportati nelle tabelle sottostanti:

- **l'equilibrio di parte corrente**, secondo il quale la previsione delle entrate correnti, iscritte nei titoli 1° 2° e 3°, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale e aumentato del fondo pluriennale vincolato corrente iscritto in entrata, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti);
- **l'equilibrio di parte capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti e al fondo pluriennale vincolato capitale iscritto in entrata, ma al netto delle voci che per legge possono essere destinate alla spesa corrente, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°;
- **l'equilibrio finale**, secondo il quale la previsione del totale complessivo delle entrate deve essere uguale alla previsione del totale complessivo delle spese; tale condizione è verificabile dall'equivalenza dei valori di entrate e spese dell'ultimo rigo del "Quadro Generale Riassuntivo" e dal valore pari a zero del rigo "Equilibrio finale" nel prospetto degli "Equilibri di bilancio".

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		742.323,25			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.257.610,65 0,00	2.063.976,60 0,00	2.059.639,49 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.149.929,96 0,00 105.742,01	2.004.429,92 0,00 105.742,01	1.998.072,40 0,00 105.742,01
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		83.259,07	59.546,68	61.567,09
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			24.421,62	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾	(+)		25.658,69	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			50.080,31	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.762.178,81	692.991,33	740.246,33
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.812.259,12 0,00	692.991,33 0,00	740.246,33 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-50.080,31	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			50.080,31	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		25.658,69		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			24.421,62	0,00	0,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Il Comune di Controguerra, in aderenza al principio della prudenza, provvede attraverso la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato alla copertura di crediti con potenziali sofferenze relativi prevalentemente al recupero evasione tributaria.

Sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. I FCDE vengono determinati per ciascuna tipologia di entrata applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici oppure come prevede la normativa il 100% di tale importo calcolato con il criterio predetto.

Non si effettua accantonamento per entrate relative a: Trasferimenti da amministrazioni pubbliche, Crediti assistiti da fidejussioni, Entrate tributarie che devono essere accertate per cassa, Altre entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile.

Descrizione		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
TOTALE TIPOLOGIA 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati	ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	540.000,00	464.093,00	464.093,00	451.807,10	439.716,29
	INCASSI C/COMPETENZA + RESIDUI TOTALI	363.903,54	354.426,59	348.385,19	346.653,93	338.245,80
	% INCASSATO/ACCERTATO	67,39%	76,37%	75,07%	76,73%	76,92%

MEDIA	FONDO (100-media)
74,50%	23,62%

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			
	2021	2022	2023
<i>(a) Entrate</i>	414.675,00	414.675,00	414.675,00
<i>(b) % Riscossione 74,50%</i>	308.932,88	308.932,88	308.932,88
<i>(a-b) Previsione crediti dubbi esigibilità</i>	105.742,01	105.742,01	105.742,01
	100%	100%	100%
<i>Accantonamento Fondo</i>	105.742,01	105.742,01	105.742,01

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (FGDC)

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145). L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2021 è stato valorizzato l'accantonamento della somma di € 7.357,46 per l'esercizio 2021 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, sul capitolo 687/0 del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti.

Tale accantonamento è dovuto in quanto il Comune di Controguerra presenta al 31/12/2020 la seguente situazione:

- Importo scaduto e non pagato Totale: € **85.527,50**
- Importo documenti ricevuti nell'esercizio 2020: € **943.921,06**

$\% \text{ del Debito residuo commerciale rispetto al Totale fatture ricevute nell'anno} (\text{Importo scaduto e non pagato Totale} / \text{Importo documenti ricevuti nell'esercizio}) \times 100 = \mathbf{9,06\%} > \mathbf{5\%}$

Se la % estratta è maggiore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2020, va considerata la diminuzione dello Stock del Debito 2020 rispetto a quello del 2019. Per calcolare tale diminuzione è necessario rapportare lo stock al 31/12/ 2020 con lo stock al 31/12/2019:

R = Importo scaduto e non pagato Tot. 2020 / Importo scaduto e non pagato Tot. 2019

$$R = 85.527,50/221.118,71 = 0,39$$

R è < 0,90 allora l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito e si passa a elaborare il Tempo medio ponderato di ritardo.

- Tempo medio ponderato di ritardo (A) = **5 giorni**

(A) è compreso tra 1 e 10 giorni allora il Fondo Garanzia Debiti Commerciali è l'**1% degli stanziamenti assestati 2021 macroaggregato 103:**

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	797.354,88
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	61.609,25
TOTALE		735.745,63
Percentuale applicata		1,00%
Importo FGDC da accantonare		7.357,46

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	925.908,72	6.000,00	0,00	931.908,72	850.603,22	0,00	0,00	850.603,22	847.597,02	0,00	0,00	847.597,02
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	66.588,95	0,00	0,00	66.588,95	64.938,95	0,00	0,00	64.938,95	64.938,95	0,00	0,00	64.938,95
4	237.842,78	76.754,00	0,00	314.596,78	210.234,55	0,00	0,00	210.234,55	210.234,55	500.000,00	0,00	710.234,55
5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12.300,00	271.732,48	0,00	284.032,48	7.838,73	287.000,00	0,00	294.838,73	5.424,41	0,00	0,00	5.424,41
7	10.891,88	0,00	0,00	10.891,88	10.891,88	0,00	0,00	10.891,88	10.891,88	0,00	0,00	10.891,88
8	62.677,46	0,00	0,00	62.677,46	62.677,46	51.145,00	0,00	113.822,46	62.677,46	0,00	0,00	62.677,46
9	373.857,87	983.768,33	0,00	1.357.626,20	373.857,87	25.768,33	0,00	399.626,20	373.920,87	25.768,33	0,00	399.689,20
10	96.119,51	474.004,31	0,00	570.123,82	92.119,51	329.078,00	0,00	421.197,51	91.119,51	214.478,00	0,00	305.597,51
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	220.443,17	0,00	0,00	220.443,17	197.325,59	0,00	0,00	197.325,59	197.325,59	0,00	0,00	197.325,59
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141.299,62	0,00	0,00	141.299,62	133.942,16	0,00	0,00	133.942,16	133.942,16	0,00	0,00	133.942,16
50	0,00	0,00	83.259,07	83.259,07	0,00	0,00	59.546,68	59.546,68	0,00	0,00	61.567,09	61.567,09
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.165.582,00	1.165.582,00	0,00	0,00	1.165.582,00	1.165.582,00	0,00	0,00	1.165.582,00	1.165.582,00
TOTALI	2.149.929,96	1.812.259,12	1.248.841,07	5.211.030,15	2.004.429,92	692.991,33	1.225.128,68	3.922.549,93	1.998.072,40	740.246,33	1.227.149,09	3.965.467,82

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2021
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.249.861,95	53.890,58	0,00	1.303.752,53
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	71.127,34	0,00	0,00	71.127,34
4	315.676,51	410.953,76	0,00	726.630,27
5	5.361,92	0,00	0,00	5.361,92
6	16.060,95	281.812,48	0,00	297.873,43
7	28.491,88	127.782,20	0,00	156.274,08
8	80.936,03	2.088.269,09	0,00	2.169.205,12
9	530.441,90	1.129.602,94	0,00	1.660.044,84
10	139.160,21	794.019,64	0,00	933.179,85
11	5.696,87	0,00	0,00	5.696,87
12	391.274,49	159.425,39	0,00	550.699,88
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
50	0,00	0,00	83.259,07	83.259,07
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.168.694,96	1.168.694,96
TOTALI	2.844.590,05	5.045.756,08	1.251.954,03	9.142.300,16

PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2021/2022/2023

ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILIE

Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine, integrazione salariale LSU

Art.11, comma 4-bis del D.L. n.90 24 giugno 2014:

ANNO 2009:

SPESA TEMPO DETERMINATO + CO.CO.CO.	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.	Spesa prevista € 87.554,14
SPESA EX INTERINALE + LSU	
Limite della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009	Spesa prevista € 2.622,74
TOTALE SPESA	€ 90.176,88

Relativamente alle forme di lavoro flessibile si può attingere nei limiti del 100% dell'equivalente spesa sostenuta nel 2009 poiché l'Ente è in regola con i vincoli della spesa del personale e a tal fine non devono essere incluse le voci relative agli incarichi ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

SOMMA DISPONIBILE ANNO 2021	€ 90.176,88
TOTALE SPESA PREVISTA PER ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2021	€ 89.754,13

ANNO 2021**ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILE***Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine, integrazione salariale LSU*

AREA AMMINISTRATIVA										
N.	CAT	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrat di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	B	B1	UFFICIO STAFF DEL SINDACO	PART-TIME 67%	PER DODICI MESI		X			€ 18.590,13

AREA TECNICA										
N.	CAT	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministrat di lavoro a termine	RETRIBUZIONE LORDA +ONERI
1	B	B3	ESECUTORE SPECIALIZZATO	TEMPO PIENO	PER DIECI MESI				X	€ 30.370,00
1	C	C1	ISTRUTTORE TECNICO	TEMPO PIENO	PER DODICI MESI				X	€ 40.794,00

INCARICHI EX ART, 110 D.LGS. N. 267/2000

Spesa annuale prevista € 34.665,51
(non inclusa nei limiti di spesa per le forme di lavoro flessibile)

SETTORE N.IV- GESTIONE DEL TERRITORIO – AREA TECNICA

SETTORE N.IV- GESTIONE DEL TERRITORIO – AREA TECNICA										
			PROFILO PROFESSIONA LE		DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
						Concorso Pubblico	Art.110D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratz di lavoro a termine	
			ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO							

TOTALE € 34.665,51

ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2021

SETTORE N.IV- GESTIONE DEL TERRITORIO – AREA TECNICA										
N.	CAT.	POSIZ ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	PT/FT	DATA ASSUNZIONE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
						Concorso pubblico	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Selezione Centro Impiego	Somministratraz di lavoro a termine	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA +ONERI
1	C	C1	ISTRUTTOREAMMINISTRATIVO/ CONTABILE	TEMPO P.T. 83,34%	2021	X				€ 26.482,49
1	B	B1	ESECUTORE TECNICO	TEMPO PIENO	2021	X				€ 27.983,58
1	B	B3	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	TEMPO PIENO	2021	X				€ 29.645,74

TOTALE € 84.111,81

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2021		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA COMUNALE	6.1	159.732,48	2021	159.732,48	Mutuo	E. Cap. 817 S. Cap. 2147
		U.2.02.01.09.016		2022			
				2023			
2	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA COMUNALE	4.2	60.000,00	2021	60.000,00	Regione	E. Cap. 528 S. Cap. 2128
		U.2.02.01.09.003		2022			
				2023			
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE	10.5	97.600,00	2021	97.600,00	Mutuo	E. Cap. 821 S. Cap. 2121
		U.2.02.01.09.012		2022			
				2023			
4	SISTEMAZIONE VIALE MARCONI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.5	100.000,00	2021	100.000,00	Stato	E. Cap. 542 S. Cap. 2009
		U.2.02.01.09.012		2022			
				2023			
5	SISTEMAZIONE VIALE MARCONI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.5	20.000,00	2021	20.000,00	Regione	E. Cap. 541 S. Cap. 2008
		U.2.02.01.09.012		2022			
				2023			
6	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	10.5	200.000,00	2021	200.000,00	Mutuo	E. Cap. 822 S. Cap. 2122
		U.2.02.01.09.012		2022			
				2022			
7	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADA C.DA MATTONELLE	9.1	958.000,00	2021	958.000,00	Stato	E. Cap. 482 S. Cap. 2222
		U.2.02.01.09.010		2022			
				2023			
TOTALE ANNUALITA' 2021			1.595.332,48				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2022		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA PIAZZA DEL COMMERCIO	10.5	200.000,00	2022	100.000,00	Stato	E. Cap. 572 S. Cap. 2172
		U.2.02.01.09.012		2023	100.000,00		
				2024			
2	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SAN ROCCO	6.1	287.000,00	2022	187.000,00	Stato	E. Cap. 437 S. Cap. 2237
		U.2.02.01.09.016		2023	100.000,00		
				2024			
3	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	10.5	100.000,00	2022	200.000,00	Mutuo	E. Cap. 822 S. Cap. 2122
		U.2.02.01.09.012		2023			
				2024			
TOTALE ANNUALITA' 2022			587.000,00				

DESCRIZIONE - ANNUALITA' 2023		Missione Programma	IMPORTO progetto	CRONOPROGRAMMA		Finanziamento	Cap.
		Piano dei conti		Anno	Importo		
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE	10.5	85.400,00	2023	85.400,00	Mutuo	E. Cap. 821 S. Cap. 2121
		U.2.02.01.09.012		2024			
				2025			
2	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	10.5	100.000,00	2023	100.000,00	Mutuo	E. Cap. 822 S. Cap. 2122
		U.2.02.01.09.012		2024			
				2025			
3	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE E AREA ADIACENTE	4.2	500.000,00	2023	250.000,00	Regione	E. Cap. 529 S. Cap. 2129
		U.2.02.01.09.016		2024	250.000,00		
				2025			
TOTALE ANNUALITA' 2023			685.400,00				

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE:

La programmazione del Comune di Controguerra è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario.

Controguerra, 13/04/2020

Fto. *Dott. Cristiano Quaglia*

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fto. *Dott.ssa Marina Marchegiani*

Il Rappresentante Legale
Fto. *Ing. Franco Carletta*

